



S T A T U T O

ALLEGATO A AL REP. N. 64.453/32.534

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

RETE DELLE NEUROSCIENZE E DELLA NEURORIBABILITAZIONE

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione" (di seguito, per brevità, denominata indifferentemente "Rete", "Associazione" o "RIN"). Il presente Statuto ne definisce finalità, composizione e regole di funzionamento.

Art. 2 - Sede

2.1 La sede legale è stabilita presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Direzione Scientifica, via Clericetti 2, 20133 MILANO.

2.2 La sede operativa è stabilita presso l'Istituto del Presidente in carica.

Con delibera dell'Assemblea possono essere stabilite, variate e soppresse sedi secondarie, sedi operative e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Scopo

3.1 La Rete è costituita nel rispetto dell'art.4 del D. Lgs. 200/2022 e ss.mm.ii. quale rete di eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 del citato decreto legislativo, persegue finalità di ricerca prevalentemente traslazionale, promuove il progresso delle conoscenze, sperimenta modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica "NEUROLOGIA E RELATIVE PATOLOGIE INTEGRATE E CORRELATE", anche per potenziare la capacità operativa del Servizio sanitario nazionale e delle reti regionali, ed è aperta alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con Università ed enti pubblici di ricerca, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali.

3.2 La Rete si propone di stimolare la collaborazione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato che operano nell'ambito delle neuroscienze e della neuroriabilitazione, favorire la diffusione delle informazioni inerenti l'attività clinico-scientifica, e coordinare le azioni a livello nazionale e internazionale volte ad aumentare il rilievo e la competitività del settore delle neuroscienze e della neuroriabilitazione.

3.3 La Rete ha lo scopo di agevolare e promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e le associate attività di formazione negli ambiti delle neuroscienze e della neuroriabilitazione e dei settori ad esse collegati, favorendo lo scambio di dati e di risultati scientifici, l'accesso a tecnologie complesse e la realizzazione, gestione sviluppo di progetti comuni, col fine ultimo di migliorare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche, neuro-psichiatriche e delle patologie connesse, e di trasferire i risultati delle ricerche nella filiera industriale.

Art. 4 - Attività

4.1 Per il raggiungimento delle predette finalità sociali, la Rete potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- a) Attività di ricerca scientifica sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria, di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., promozione e coordinamento di attività scientifiche e tecnologiche proposte dai propri aderenti;
- b) progettazione, gestione, realizzazione e sviluppo di progetti complessi in settori di interesse, nel quadro di programmi e linee di finanziamento nazionali ed internazionali;
- c) implementazione di interventi di alta formazione mirata allo sviluppo innovativo della ricerca scientifica;
- d) valorizzazione dei risultati della ricerca e promozione del trasferimento tecnologico;
- e) cooperazione con l'industria e il mondo imprenditoriale al fine di elevare il livello di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione dei pazienti;
- f) supporto ad azioni di internazionalizzazione per lo sviluppo di iniziative di interesse degli IRCCS aderenti;
- g) armonizzazione delle procedure e dei protocolli di studio clinico e preclinico degli IRCCS aderenti;
- h) programmazione dello sviluppo tecnologico e razionalizzazione degli investimenti finalizzati a potenziare la Rete;
- i) creazione di infrastrutture comuni;
- j) promozione e attuazione di attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione nei diversi settori d'interesse;
- k) promozione dei principi di Condotta Responsabile della Ricerca e Open Science;
- l) sensibilizzazione, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, dell'opinione pubblica e degli organi pubblici locali, regionali, nazionali ed internazionali sui temi di interesse;

m) promozione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni e quant'altro si renda necessario alla promozione delle neuroscienze e della neuro riabilitazione;

n) contributo, attraverso la competenza clinico-scientifica e secondo l'attitudine culturale e civile degli enti associati, alla elaborazione di indirizzi strategici e di criteri operativi diretti a promuovere, d'intesa con i pubblici poteri, politiche sanitarie che assumano quali prioritarie le tematiche delle neuroscienze.

L'Associazione può esercitare, ai fini del raggiungimento del suo scopo, attività diverse da quelle sopra previste, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

4.2 Sono strumentali alle finalità di cui all'art. 3, tra le altre, la creazione e la gestione di uno o più portali informatici nonché la costituzione, adesione o collaborazione con reti regionali, nazionali ed internazionali, o la loro creazione, allo scopo di raccogliere on-line i dati relativi ai progetti comuni.

4.3 L'Associazione potrà svolgere ogni ulteriore attività ritenuta dai propri organi statutari come funzionale al conseguimento dei propri scopi associativi, nei limiti di legge.

4.4 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e, in generale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Soci

5.1 Possono far parte della Rete gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), con riconoscimento ministeriale nell'area tematica neurologia e relative patologie integrate e correlate, nonché gli IRCCS con riconoscimento in altri ambiti, in possesso dei requisiti fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 200/2022, comma 3 quater validati dal Ministero della Salute.

5.2 Ai fini della partecipazione ai finanziamenti del Ministero della Salute, gli IRCCS con riconoscimento in area tematica diversa da quella della rete, garantiscono il rispetto dei parametri di cui all'art. 4 comma 3 sexies del D. Lgs. n.200/2022.

5.3 Le richieste di adesione alla Rete sono formalizzate mediante istanza scritta al Consiglio Direttivo che le istruisce e le sottopone all'Assemblea che, verificata la sussistenza delle condizioni generali di accesso alla Associazione previste dal presente Statuto ed il possesso dei requisiti di cui al comma 1 attestati dal Ministero della Salute, delibera ai sensi dell'art. 7, dandone comunicazione all'interessato. In caso di diniego, il richiedente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può chiedere all'Assemblea con istanza motivata il riesame della richiesta di ammissione.

5.4 L'appartenenza alla Rete ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie, nonché al rispetto del presente statuto.

5.5 Ogni associato è tenuto a mantenere i requisiti di partecipazione indicati nel presente articolo, ivi incluso il riconoscimento IRCCS. Ogni quattro anni l'Assemblea, previa istruttoria a cura del Consiglio Direttivo, verifica la permanenza dei requisiti di partecipazione degli associati secondo i criteri e le modalità previste nel Regolamento. In caso di perdita di tali requisiti, l'Assemblea può deliberare l'esclusione dell'associato oppure – ove lo ritenga possibile e opportuno – assegna un termine entro il quale l'associato potrà adeguarsi. Decorso tale termine, previa istruttoria da parte del Consiglio Direttivo, l'Assemblea verifica la permanenza dei requisiti di partecipazione e ove ne constati la carenza delibera l'esclusione dell'associato.

5.6 Gli IRCCS che hanno dato la loro adesione alla Rete nominano il proprio rappresentante (di regola il Direttore Scientifico ovvero un suo delegato per rappresentare l'IRCCS nella RIN, con specifica competenza nel campo della neurologia e patologie integrate e correlate il quale fa parte dell'Assemblea dei Soci, organo di governo della rete. In caso di impedimento, il rappresentante dell'IRCCS può nominare un suo sostituto per specifici adempimenti, la cui individuazione viene comunicata mediante comunicazione scritta, trasmessa a mezzo posta elettronica da parte dell'IRCCS alla RIN.

5.7 Tutti i Soci iscritti nel libro degli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci. Inoltre, ciascun Socio, nella persona di un proprio rappresentante, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

5.8 La qualità di Socio della Rete si perde per recesso o per esclusione.

5.9 Il recesso è consentito a qualsiasi Socio in qualsiasi momento e non dà luogo a indennizzi di qualsiasi tipo.

5.10 Può essere escluso il socio che alternativamente o cumulativamente:

- abbia perso i requisiti indicati nel presente articolo;
- abbia violato le norme statutarie;

- abbia intrapreso iniziative in evidente contrasto con gli scopi della Rete;
- non abbia versato il contributo associativo per due annualità consecutive.

L'esclusione dall'Associazione di un Socio è deliberata dall'Assemblea, previa istruttoria formulata dal Consiglio Direttivo con la specificazione dei motivi per cui si propone l'esclusione.

Il Consiglio direttivo concede, prima della trasmissione della proposta all'Assemblea, un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni da parte del socio.

La delibera di esclusione non dà luogo ad alcun indennizzo.

5.11 I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.6 – Organi Sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Coordinatore Scientifico;
- Segretario;
- Direttore Amministrativo;
- Organo di controllo;
- Revisore dei Conti.

6.2 Tutte le cariche sociali, ad eccezione del Direttore Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti, sono conferite a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate per attività svolte per conto dell'Associazione.

6.3 Tutti i soggetti che ricoprono cariche sociali all'interno dell'Associazione sono tenuti a mantenere strettamente riservate le informazioni confidenziali sulle attività dell'Associazione e dei soci di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato, per tutta la durata della loro carica e per i cinque anni successivi.

Art.7 - Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti, che hanno uguale diritto di voto. Ogni IRCCS nomina il proprio rappresentante (di regola il Direttore Scientifico o il suo delegato per rappresentare l'IRCCS nella RIN) e un suo sostituto, comunque facente parte dell'IRCCS di riferimento. Entrambi possono partecipare all'Assemblea, ma può essere espresso un solo voto per Istituto. Non sono consentite deleghe del Socio ad altro Socio o soggetti terzi. L'assemblea è ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto dal presente statuto.

7.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata di norma almeno due volte all'anno dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. La convocazione utile all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, deve avvenire, indicativamente, entro il mese di novembre e comunque non oltre il mese di gennaio dell'anno di riferimento, mentre quella per l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove occorra, del bilancio sociale deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora particolari esigenze, segnalate dal consiglio direttivo, lo richiedano.

L'Assemblea può essere convocata, inoltre, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

7.3 All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, nonché l'Organo di Controllo, ove necessario per legge o comunque ritenuto opportuno;
- b) nominare e revocare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente, il Segretario, il Direttore Amministrativo e il Revisore dei Conti, ove necessario per legge o comunque ritenuto opportuno;
- c) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio;
- d) deliberare sulla responsabilità di componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare l'apertura e la chiusura di sedi operative, sedi secondarie e rappresentanze;
- f) svolgere azione di indirizzo e formulare proposte sulle attività descritte nell'art. 4;
- g) definire e deliberare programmi e progetti da attuare, precisandone obiettivi, durata (annuale o pluriennale) e indicatori;
- h) verificare l'attuazione dei programmi sulla base della relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- i) ratificare i provvedimenti d'urgenza assunti dal Presidente;
- l) definire e deliberare le quote associative annuali;

- m) deliberare gli ambiti di attività dei gruppi di lavoro proposti da almeno 5 Soci;
- n) deliberare l'ammissione di nuovi Soci, l'eventuale esclusione o decadenza;
- o) deliberare su ogni altro argomento attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ivi inclusi regolamenti e ulteriori regole di gestione sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

7.4 La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione di data, ora, luogo e argomenti da trattare (c.d. "ordine del giorno"), con facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista data, ora e luogo di una seconda convocazione per il caso che, nella prima adunanza, l'assemblea non risulti validamente costituita. La convocazione dell'Assemblea può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (anche tramite posta elettronica) inviata almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato è quello comunicato dai Soci, che sono tenuti a segnalare eventuali variazioni. Per motivi di necessità o urgenza, specificati in calce alla convocazione dal Presidente, i termini per la convocazione possono essere ridotti a 3 giorni liberi.

7.5 L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dal Comune ove è ubicata la sede sociale, purché in Italia.

7.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario per la redazione del verbale. Non è necessaria la nomina di un segretario allorché il verbale è redatto da notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Nel verbale sono altresì riassunte le dichiarazioni dei soci che ne abbiano fatto richiesta.

7.7. L'Assemblea può svolgersi anche esclusivamente attraverso l'ausilio di mezzi di telecomunicazione con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, in generale constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, nonché regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, trasmettere, ricevere o visionare documenti, nonché partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per l'elezione delle cariche sociali è consentito anche il voto in forma elettronica, secondo le modalità e le indicazioni fornite dal Presidente ai Soci.

7.8 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci, di cui almeno il 50% degli IRCCS aderenti con riconoscimento ministeriale nell'ambito della neurologia e delle patologie integrate e correlate.

7.9 L'Assemblea ordinaria delibera, secondo quanto stabilito dal presente Statuto, con voto palese a maggioranza dei presenti. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente nonché per l'esclusione del socio, la votazione è effettuata a scrutinio segreto; in tal caso l'Assemblea nomina due scrutatori tra i soci presenti per procedere alle attività necessarie alla votazione.

7.10 L'Assemblea viene convocata in via straordinaria dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, per le seguenti materie:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione o la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria risulta regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

7.11 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. I verbali relativi alle deliberazioni assembleari devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. I rendiconti

economico finanziari e i bilanci vengono conservati presso la sede legale, a disposizione dei soci che ne vogliono prendere visione.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 (sette) rappresentanti degli IRCCS aderenti (Direttore scientifico o il suo delegato per rappresentare l'IRCCS nella RIN), di cui 5 (cinque) appartenenti ad IRCCS con riconoscimento nell'area tematica neurologia e relative patologie integrate e correlate e 2 (due) appartenenti ad IRCCS con riconoscimento in altri ambiti. Fa parte del Consiglio Direttivo per un quadriennio, senza diritto di voto, il Past President.

8.2 Il Consiglio Direttivo è eletto con voto segreto dall'Assemblea regolarmente costituita secondo le previsioni di cui all' art. 7.8 del presente Statuto. Ogni Socio può esprimere due preferenze, una per il rappresentante di un IRCCS con riconoscimento di cui al precedente comma e una per il rappresentante di un IRCCS senza riconoscimento specifico nel settore. Verranno eletti i rappresentanti che otterranno il maggior numero di voti validi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da uno dei 7 componenti che viene eletto dall'Assemblea con votazione separata. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre quattro anni.

8.3 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcuno o parte dei propri poteri a singoli membri del Consiglio Direttivo.

Spettano al Consiglio Direttivo, tra gli altri, i seguenti poteri/doveri:

- a) istruire le domande di ammissione e le delibere di esclusione dei Soci da sottoporre all'Assemblea;
- b) proporre all'Assemblea la nomina del Vice-Presidente tra i propri componenti, del Segretario, del Direttore Amministrativo e del Revisore legale dei conti;
- c) approvare le bozze del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio predisposte dal Direttore amministrativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) dare attuazione alle iniziative, attività e programmi della Rete deliberate dall'Assemblea dei Soci, assumendo tutte le azioni necessarie - salvo quanto previsto di competenza dell'Assemblea - ivi comprese quelle relative a convenzioni ed accordi;
- e) organizzare i gruppi di lavoro tematici negli ambiti indicati dall'Assemblea;
- f) predisporre la proposta di regolamenti che disciplinano, in conformità alle leggi vigenti e nel rispetto dello statuto, l'organizzazione interna e il funzionamento della Associazione, nonché il funzionamento di organi e gruppi di lavoro e le norme di contabilità, da sottoporre all'Assemblea per approvazione;
- g) redigere una relazione annuale sull'attività della Rete con i risultati delle verifiche dell'attuazione del programma da sottoporre all'Assemblea;
- h) predisporre eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- i) sottoporre all'Assemblea ogni altro argomento di ordine generale o carattere ordinario che ritenga opportuno.

8.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce tutte le volte che quest'ultimo lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. Nell'avviso di convocazione è possibile stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche esclusivamente con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente tramite posta elettronica almeno sette giorni lavorativi prima della data di convocazione. Per motivi di necessità o urgenza i termini per la convocazione possono essere ridotti a 3 giorni.

8.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 5 componenti. Il Consiglio Direttivo decide per alzata di mano con una maggioranza di almeno 4 dei componenti presenti. Al Consiglio Direttivo partecipa il Segretario il quale redige il verbale delle riunioni, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.7. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, e l'Assemblea dei Soci procede alla designazione di un nuovo componente, sulla base dei criteri e di quanto stabilito ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2 del presente articolo 8.

Art. 9 – Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, per il compimento di tutte le operazioni necessarie al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario.

9.2 Il Presidente è uno dei membri del Consiglio Direttivo con specifica competenza nel campo delle neuroscienze, neurologia, psichiatria e/o medicina della riabilitazione in ambito neurologico, ed è nominato con voto segreto dall'Assemblea dei Soci validamente costituita secondo l'art. 7.8, a maggioranza relativa dei presenti. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta. Al termine del suo mandato il Presidente entra a fare parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per un ulteriore quadriennio.

9.3 Il Presidente della Associazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni degli organi e alla conduzione e al buon andamento delle sue attività. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile.

Nell'ambito dei poteri a lui conferiti dallo Statuto, Il Presidente ha il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nello svolgimento delle sue funzioni dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le relative funzioni sono temporaneamente assolve dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

9.4 Il Presidente assicura, inoltre, il coordinamento generale delle attività della Rete, con particolare riguardo ai rapporti con il Ministero della Salute.

Art. 10 – Vice Presidente

10.1 Il Vice Presidente è uno dei membri del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea dei Soci validamente costituita secondo l'art. 7.8, a maggioranza relativa dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

10.2 Il Vice Presidente collabora con il Presidente all'attuazione del programma e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10 bis – Coordinatore scientifico

10bis.1 Il Coordinatore Scientifico è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e coadiuva l'attuazione delle attività di ricerca della Rete sulla base dei programmi proposti dal Consiglio ed approvati dall'Assemblea.

10bis.2 È facoltà del Consiglio Direttivo assegnare tale incarico al Presidente o al Vice Presidente dell'Associazione.

Art. 11 – Segretario

11.1 Il Segretario è nominato dall'Assemblea dei Soci validamente costituita secondo l'art. 7.8, a maggioranza relativa dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

11.2 Il Segretario collabora con il Presidente e il Consiglio Direttivo per le funzioni di raccordo e coordinamento delle attività amministrative della Associazione.

11.3 Al Segretario spetta, inoltre, il compito di redigere i Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Direttore Amministrativo

12.1 Il Direttore Amministrativo è nominato per un quadriennio dall'Assemblea dei Soci che ne fissa il compenso, su proposta del Consiglio Direttivo. Il suo rapporto cessa con la scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha proposto, fatti salvi i poteri di conferma del nuovo Consiglio Direttivo.

12.2 Il Direttore Amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

12.3 Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione per le attività non espressamente riservate dal presente Statuto ad altri organi. Egli esamina le proposte di preventivo finanziario e presenta al Consiglio Direttivo la bozza del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio emette i mandati di pagamento, e cura la gestione della cassa della Associazione. Inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge e allo statuto delle attività di Rete.

12.4 Gli obiettivi del Direttore Amministrativo sono definiti dal Consiglio Direttivo che verifica il loro conseguimento.

Art. 13 – Organo di controllo

13.1 Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, o comunque l'Assemblea lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo.

13.2 L'Organo di controllo è nominato per un quadriennio dall'Assemblea che ne fissa anche il compenso, su proposta del Consiglio Direttivo. L'organo di controllo esercita le funzioni prescritte per legge.

Art. 14 – Revisione dei Conti

14.1 Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, o comunque l'Assemblea lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

14.2 Il soggetto incaricato della revisione legale è nominato per un quadriennio dall'Assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del Consiglio Direttivo. Il soggetto incaricato della revisione legale esercita funzioni di controllo delle attività finanziarie e contabili dell'Associazione e, in generale, le funzioni prescritte per legge, e ne riferisce per iscritto al Direttore Amministrativo, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 15 – Gruppi di Lavoro

15.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea, istituisce Gruppi di Lavoro tematici ai quali partecipano membri di almeno 5 IRCCS esperti nei settori di interesse.

15.2 I Gruppi di Lavoro sono identificati per tematiche di interesse pluriennale, e hanno la finalità di sviluppare aree e attività di rilievo generale per la Rete quali piattaforme tecnologiche avanzate e Istituti Virtuali Nazionali di Patologia, di armonizzare protocolli e metodologie di studio, produrre procedure operative standard e linee guida, e approfondire temi specifici per progetti di ricerca di rete.

15.3 Gli obiettivi specifici dei Gruppi di Lavoro ed i relativi indicatori di risultato vengono valutati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

15.4 I Gruppi di Lavoro nominano un Coordinatore con voto palese a maggioranza, e si danno una organizzazione atta all'attuazione del programma e al raggiungimento degli obiettivi, in conformità al regolamento interno della rete.

15.5 Il Coordinatore riporta annualmente al Consiglio Direttivo i risultati dell'attività che vengono sottoposti alla valutazione dell'Assemblea.

Art.15 bis - Modalità di condivisione delle strumentazioni e delle competenze scientifiche tra i soci

15bis.1. Ai sensi dell'art.4 comma 3 ter del D.Lgs 200/2022 e s.m.i., la Rete promuove la condivisione delle strumentazioni e delle competenze scientifiche tra gli IRCCS della Rete con apposito Regolamento da adottarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il principio del risultato, secondo il quale la condivisione è funzionale, all'interno dell'area tematica della Rete, al potenziamento delle capacità operative degli altri IRCCS nell'attività di ricerca;
- b) il principio dell'ottimale utilizzo delle strumentazioni con il minor impiego di risorse;
- c) il principio di reciprocità, secondo il quale gli IRCCS della Rete si impegnano reciprocamente e in buona fede per la condivisione delle strumentazioni e delle competenze scientifiche.

Art. 16 – Relazioni con il Ministero

16.1 La Rete tramite il Presidente riferisce annualmente alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese.

16.2 Il Direttore Generale della medesima Direzione, anche a mezzo di un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto e può chiedere in qualsiasi momento informazioni e documenti al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Mezzi finanziari e patrimonio

17.1 L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- Quote associative annuali che ogni Socio versa entro il 31 marzo di ogni anno. L'entità di queste quote viene fissata nell'Assemblea che approva le previsioni di spesa ed i rendiconti economici;
- Finanziamenti regionali, nazionali, comunitari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- Finanziamenti derivanti da contratti e contributi di ricerca nazionali e internazionali;
- Proventi derivanti da attività strumentali al reperimento di fondi per il conseguimento dello scopo associativo;
- Donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

17.2 Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

17.3. L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.4 Per la prima annualità i soci versano la quota di euro 3.000,00, quale contributo al primo esercizio economico.

17.5 Le quote associative sono intrasmissibili, irripetibili e intrasferibili. In caso di dimissioni od esclusione, la quota associativa iniziale non verrà restituita.

17.6 Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la sospensione del diritto di voto e dalla partecipazione alle attività della rete. La sospensione cessa al momento del pagamento della quota dovuta. In caso di ulteriore morosità, il Consiglio Direttivo istruisce la pratica per l'esclusione del Socio dall'Associazione ex art. 5.10 del presente statuto.

Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio

18.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre, per la definitiva approvazione, all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale), ovvero entro il 30 giugno (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze segnalate dal consiglio direttivo lo richiedano), previa valutazione positiva del Direttore Amministrativo e del Revisore dei Conti, laddove incaricati

Art. 19 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa determinazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo le modalità previste dall'art. 7.10 del presente statuto.

Art. 20 – Libri sociali

20.1 L'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

20.2 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo quanto previsto all'art. 5.11 del presente statuto.

Art. 21 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.

21.1 Le proposte di modifica dello Statuto sono istruite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo quanto previsto dall'art. 7.10 del presente statuto.

21.2 L'eventuale scioglimento della Rete o la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo quanto previsto dall'art. 7.10 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto ad altri Enti che non perseguono scopo di lucro.

Art. 22 – Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed attuazione del presente statuto sarà devoluta al Tribunale di Milano, con esclusione di ogni altro foro previsto dalla legge.

Art.23 – Parità di genere

23.1 L'Associazione si impegna attivamente a promuovere l'uguaglianza di genere, favorendo la parità di opportunità nell'accesso alle cariche sociali, ai finanziamenti ed alla partecipazione a tutte le attività associative.

23.2 L'Associazione si impegna a combattere e prevenire qualsiasi forma di discriminazione di genere, inclusi stereotipi, pregiudizi o trattamenti inequitativi basati sul genere.

23.3. Tutti gli organi associativi adottano un linguaggio inclusivo e non sessista nelle comunicazioni ufficiali, evitando l'uso di espressioni che possano perpetuare stereotipi di genere o discriminazioni.

Art. 24 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO: RITA MERONE - NOTAIO

